

ACCORDO QUADRO

TRA

L'impresa **Relatech SpA**, nel seguito **Relatech**, P.I. e C.F. **03267710964**, con sede legale in Milano, **Via Anguissola Sofonisba, 23**, rappresentato da Ing. *Pasquale Lambardi*, in qualità di, Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di Relatech,

E

L'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, di seguito **ARSAC**, con sede legale e sede amministrativa in Viale Trieste 93 - 87100 Cosenza, partita IVA 03268540782, rappresentata dal suo Commissario Straordinario, Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, in qualità di legale rappresentante del soggetto committente denominato **ARSAC**;

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

Premesso che:

Relatech, Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company, quotata su Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese in vari contesti produttivi, tra cui quello agricolo, agroalimentare e agroindustriale. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

ARSAC, istituita con Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, è un Ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria. ARSAC ha come finalità l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura calabrese mediante azioni di divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi al sistema produttivo agricolo, agroalimentare e agroindustriale della Regione Calabria.

Considerato che:

- Relatech partecipa al *Centro Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie in Agricoltura (AGRITECH)*, finanziato dal MUR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui obiettivo è garantire produzioni agroalimentari sostenibili attraverso l'adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione dell'impatto ambientale, lo sviluppo delle aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere. Il progetto AGRITECH è organizzato in nove filoni di progetto (denominati Spoke) e Relatech partecipa a due di essi: lo *Spoke 4* su Sistemi agricoli e forestali multifunzionali e resilienti per la mitigazione dei rischi del cambiamento climatico e lo *Spoke 6* su Modelli di gestione per promuovere la sostenibilità e la resilienza dei sistemi di produzione agricola.
- Nell'ambito del citato Spoke 6, Relatech svolge attività di Ricerca e Sviluppo Sperimentale sul Work Package (WP) *6.3 Modelli Socio-Economici e Culturali per Collegare la Produzione Agricola alle Aspettative dei Consumatori*, in particolare sul Task 6.3.1 *Modelli di gestione per migliorare il collegamento delle nuove soluzioni agricole ai sistemi industriali* attraverso la

somministrazione di questionari ad aziende agricole e relativa analisi e sul Task 6.3.2 *Implementazione di soluzioni di agro-turismo in aree costiere e montane* attraverso l'utilizzo di tecnologie Blockchain per il tracciamento di prodotti agricoli.

- ARSAC promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti. Inoltre, ARSAC elabora e mette in atto iniziative di sviluppo sperimentale e di dimostrazione riguardanti ogni aspetto della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
- ARSAC dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e sviluppo sperimentale, nonché di divulgazione sui temi del WP 6.3 e, in particolare, del Task 6.3.2.
- La sinergia tra Relatech ed ARSAC può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il WP 6.3 e per il progetto Agritech più in generale.
- Relatech ed ARSAC manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche del WP 6.4 e, più in generale, nei campi di azione specifici delle due Parti.

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e altre iniziative comuni sul tema dei modelli e processi innovativi di gestione del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nell'ambito degli obiettivi previsti per il WP 6.3 di cui in premessa.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative e/o Contratti adottati sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

Le attività congiunte di ricerca e sviluppo e le iniziative attuate dalle Parti riguarderanno principalmente:

- Analisi dei requisiti di aziende agricole e agro-alimentari innovative con particolare riguardo a quelle della Regione Calabria;
- Sperimentazione di soluzioni tecnologiche digitali;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di

collaborazione attraverso il quale qualificate risorse di Relatech e di ARSAC potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative e/o Contratti previsti dall'art. 5.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da quattro membri:

- il Presidente di Relatech o suo delegato
- il Presidente di ARSAC o suo delegato
- due componenti, di cui uno nominato da Relatech e uno da ARSAC.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti delle due parti, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva attività di ricerca e sviluppo da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e ad altri eventuali altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative e/o Contratti.

Art. 5 - Convenzioni Operative e/o Contratti

Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative e/o Contratti bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

Nelle Convenzioni Operative e/o Contratti, le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione applicabile (in primo luogo, il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione Operativa e/o Contratto possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del

programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno essere approvati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e nel rispetto delle norme in vigore in materia di contratti pubblici, se applicabili.

Art. 6 - Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti di cui all'art. 5.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative e/o Contratti che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento europeo 2016/679 ("RGPD") e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al RGPD).

Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adequata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

Art. 10 – Durata e sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro ha la durata di due anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 - *Modifiche e Recesso*

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - *Nullità parziale*

- Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 - *Comunicazioni*

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per Relatech: relatech@pec.it
- per ARSAC: arsac@pec.arsac.calabria.it

Art. 14 - *Registrazione*

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 15 - *Rinvii e Foro Competente*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Cosenza.

Data:

RELATECH

Data:

ARSAC

